



**COMUNE DI SINNAI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

**Ordinanza Sindacale**  
**n. 22 del 18/03/2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.  
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI E  
DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI E CONCESSIONARI DEL GIOCO  
PUBBLICO**

**IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

*"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";*

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamato in particolare, l'articolo 1, comma 1, del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle *slot machines* ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali;

#### **VISTI**

- La Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n° 6
- il DPCM del 1 marzo 2020
- il DPCM del 4 marzo 2020
- il DPCM dell'8 marzo 2020
- il DPCM del 9 marzo 2020
- il DPCM dell' 11 marzo 2020

Mutuando analoga disposizione del Sindaco del Comune di Cagliari

#### **ORDINA**

per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, la seguente disposizione:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, applicando il blocco delle *slot machine* e la disattivazione dei monitor di gioco (a titolo esemplificativo e non esaustivo *slot machine* e i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale e che per il loro svolgimento richiedono la permanenza all'interno dei locali).

gli esercizi di cui al punto precedente e le tabaccherie dovranno uniformarsi con orario di apertura non antecedente alle ore 8.00 e chiusura non successiva alle ore 18.00

#### **DISPONE**

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Avverte che i trasgressori oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento sancita dall' art 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

**DEMANDA**

Al Corpo di Polizia Locale di Sinnai e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza la presente provvedimento.

**INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sinnai.

**IL SINDACO**  
**Tarcisio Anedda**